

CAPITOLO V

Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari

Sommario

A Disposizioni generali e definizioni

Applicazioni delle NNU	Art.	1
Significato di “credito”	«	2
Crediti e contratti	«	3
Documenti e merci/servizi/prestazioni	«	4
Istruzioni per emettere/modificare i crediti	«	5

B Forma e notifica dei crediti

Crediti revocabili e irrevocabili	«	6
Responsabilità della banca avvisante	«	7
Revoca di un credito	«	8
Responsabilità delle banche emittenti e confermanti	«	9
Tipologia dei crediti	«	10
Crediti teletrasmessi e preavvisati	«	11
Istruzioni incomplete o non chiare	«	12

C Forma e notifica dei crediti

Criteri generali per l'esame dei documenti	«	13
Documenti discordanti e relative comunicazioni	«	14
Esonero da responsabilità circa la validità e l'efficacia dei documenti	«	15
Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi	«	16
Forza maggiore	«	17
Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche	«	18
Disposizioni per i rimborsi fra banche	«	19

D Documenti

Ambiguità circa gli emittenti dei documenti	«	20
Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti	«	21
Data di emissione dei documenti e data del credito	«	22
Polizza di carico marittima/oceanica	«	23
Lettera di trasporto marittimo non negoziabile	«	24
Polizza di carico per contratto di noleggio	«	25
Documento di trasporto multimodale	«	26
Documento di trasporto aereo	«	27
Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi di acqua interni	«	28
Ricevuta del corriere e ricevuta postale	«	29
Documenti di trasporto emessi da spedizionieri	«	30
“Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello spedizioniere”,		

nome del mittente	«	31
Documenti di trasporto netti	«	32
Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato	«	33
Documenti di assicurazione	«	34
Tipi di copertura assicurativa	«	35
Copertura assicurativa “tutti i rischi”	«	36
Fatture commerciali	«	37
Altri documenti	«	38

E Disposizioni diverse

Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari	«	39
Spedizioni/utilizzi parziali	«	40
Utilizzi parziali/spedizioni frazionate	«	41
Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti	«	42
Limitazione concernente la data di scadenza	«	43
Proroga dalla data di scadenza	«	44
Orario per la presentazione dei documenti	«	45
Espressioni concernenti le date di spedizione	«	46
Terminologia concernente i periodi di spedizione	«	47

F Credito trasferibile

Credito trasferibile	«	48
----------------------	---	----

G Cessione del ricavo

Cessione del ricavo	«	49
---------------------	---	----

A Disposizioni generali e definizioni

ART. 1 – Applicazioni delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, revisione 1993, Pubblicazione N. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito *standby*), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

ART. 2 – Significato di “credito”

Ai fini dei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario(i)” e “lettera(e) di credito standby” (di seguito denominati “credito(i)”) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o

descritta, in base alla quale la banca (la “banca emittente”) operando su richiesta e istruzioni di un cliente (“l’ordinante”) o per conto proprio,

- i) È tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (“beneficiario”), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario, oppure
- ii) Autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte, oppure
- iii) Autorizza altra banca a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerare altra banca.

ART. 3 – Crediti e contratti

- a) I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi, tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.
- b) Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente.

ART. 4 – Documenti e merci/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

ART. 5 – Istruzioni per emettere/modificare i crediti

- a) Le istruzioni per l’emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.
Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di :
 - i) Inserire eccessivi dettagli del credito o in qualsiasi sua modifica;
 - ii) Impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad altro credito precedente emesso (credito analogo), qualora quest’ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.
- b) Tutte le istruzioni relative all’emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l’accettazione o la negoziazione.

B Forma e notifica dei crediti.

ART. 6 – Crediti revocabili e irrevocabili

A) Un credito può essere:

- i) revocabile
- oppure

- i) irrevocabile.
- B) Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- C) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

ART. 7 – Responsabilità della banca avisante

- A) Un credito può essere avisato al beneficiario tramite altra banca (la “banca avisante”), senza impegno per quest’ultima, ma detta banca, se decide di avisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l’apparente autenticità del credito che avisava. Se la banca decide di non avisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.
- B) Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l’autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l’autenticità del credito.

ART. 8 – Revoca del credito

- a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b) La banca emittente, tuttavia, deve:
 - i) rimborsare altra banca – presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione – di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell’annullamento;
 - ii) rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell’annullamento.

ART. 9 – Responsabilità delle banche

- a) credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
 - i) se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
 - ii) se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza (e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
 - iii) se il credito prevede l’accettazione:
 - A. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza.
- oppure
- B. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

iv) se il credito prevede la negoziazione. – a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

b) La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la “banca confermante”) su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i) se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

ii) se il credito prevede il pagamento differito. – a pagare alla(e) scadenza (e) determinabile(e) in conformità delle prescrizioni del credito;

iii) se il credito prevede l'accettazione:

A. da parte della banca confermante: – ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza,

oppure

B. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate alla scadenza da tale banca trassata;

iv) se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

c) i) se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.

ii) Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d) i) Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48, un credito irrevocabile non può essere né modificato né annullato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

ii) La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informare, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.

iii) Le condizioni del credito originario (o di credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e dal quel momento il credito sarà modificato.

iv) L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

ART. 10 – Tipologia dei crediti

- a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b)
 - i) Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata. La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.
 - ii) Per negoziazione si intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.
- C Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.
- D Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca o, autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma appaiano conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

ART. 11 – Crediti ammessi e preavvisati

- A.
 - i) Quando la banca emittente incarica la banca avvisante, con un messaggio telematico autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio telematico sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avvisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo del credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio telematico.
 - ii) Se il messaggio telematico contiene l'indicazione " seguo dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio telematico non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica.
- B. Se una banca si avvale dei servizi di una banca avvisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica (che).

- c) L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile(preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente, che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

ART. 12 – Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avvisante. In ogni caso, la banca avvisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo.

Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e semprechè, al momento, la banca avvisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C Obblighi e responsabilità

ART. 13 – Criteri generali per l'esame dei documenti

a) Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.

I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche.

Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

b) La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricevimento dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.

c) Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione alle condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

ART. 14 – Documenti discordanti e relative comunicazioni

a) Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:

- i) rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato.
- ii) ritirare i documenti

b) Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.

c) Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13b).

d)

i) Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.

ii) Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.

iii) La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca remittente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

e) Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

ART. 15 – *Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti*

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

ART. 16 – *Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi*

Le banche non assumono la responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna

responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 17 – Forza maggiore

Le banche non assumono la responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Art. 18 – Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche

- a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad avere preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c) i) La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze – incluse commissioni, compensi, costi od esborsi – concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni
ii) Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.
- d) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

ART. 19 – Disposizioni per i rimborsi fra banche

- a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazione idonee ad onorare tali richieste di rimborso.
- b) Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.
- c) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.
- d) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.
- e) Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso. Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D Documenti

ART. 20 – *Ambiguità circa gli emittenti dei documenti*

- a) Espressioni quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”, “competente”, “locale” e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.
- b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originari anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:
 - i) con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
 - ii) in copia carbone,

a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessari appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con forma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

- c) i) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura “copia” ovvero non siano contrassegnati come “originale”. Le copie non necessitano di firma.
 - ii) La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiano espressioni del tipo “duplicato”, “due esemplari”, “due copie” e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.
- d) Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o posseda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l’apposizione su tale documento di una firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

ART. 21 – *Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti*

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da che devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

ART. 22 – *Data di emissione dei documenti e data del credito*

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

ART. 23 – *Polizza di carico marittima/oceanica*

- a) Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:
- i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del comandante.Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera.

ed

- ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel quale caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come " nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico,

ed

- iii. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

- a) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

- b) contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito

ed

- iv. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso.

ed

- v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

- vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c) Salvo che il trasporto sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.

d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

ART. 24 – Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

a) Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del vettore, o
- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica del vettore o comandante a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,
ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto di imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa spedizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile,
ed

iii. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco

e/o

b) contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

iv. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fronte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c) salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

ART. 25 – Polizza di carico per contratto di noleggio

a) Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio,

ed

ii. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del comandante, o
- dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

iii. indica o meno il nome del vettore,

ed

iv. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

v. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

vi. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

e

vii. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

e

viii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

ART. 26 – Documento di trasporto multimodale

a) Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

- i. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore, di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

- ii. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo.

L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione.

Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione,

ed

- iii. a. indica il luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico.
- e/o
- b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco,
- ed
- iv. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso,
- ed
- v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,
- e
- vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,
- ed
- vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli profili.
- b) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

ART. 27 – Documento di trasporto aereo

a) Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

- i. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal vettore, o
 - da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

- ii. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,

e

- iii. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data di invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od altra espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo nn sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data di invio. In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

- iv. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito,

ed

- v. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili,
ed
 - vi. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto, o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,
ed
 - vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.
- c) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

ART. 28 – Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

- a) Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:
- i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.
- Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,
ed
- ii. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di ammissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel quale caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,
ed
 - iii. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito,
ed
 - iv. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b) Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).
- c) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione prescritti dal credito.
- d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi di acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

ART. 29 – *Ricevuta del corriere e ricevuta postale*

a) Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno. Salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

- i. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio;

ed

- ii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

- i. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio).

ed

- ii. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

- iii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

ART. 30 – *Documenti di trasporto emessi da spedizionieri*

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

- i. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale,

oppure

- ii. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

ART. 31 – *“Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello spedizioniere”, nome del mittente*

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

- i. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,

e/o

- ii. reca sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello spedizioniere” o “dice contenere” o espressioni simili,

e/o

- iii. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

ART. 32 – *Documenti di trasporto netti*

- a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio.
- b) Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola “netto a bordo”, se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 30.

ART. 33 – *Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato*

- a) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominato “nolo”) devono essere pagati.
- b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.
- c) Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo.
- d) Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

ART. 24 – *Documenti di assicurazione*

- a) I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.
- b) Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.
- c) Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.
- d) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmiti da compagnie d’assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.
- e) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.
- f) i. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito

- ii. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... “porto di destinazione convenuto”) o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a ... “luogo di destinazione convenuto”⁹ delle merci, a seconda del caso, più il 10%, ma soltanto quando il valore Cif o Cip può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l’importo maggiore tra il 110% dell’ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell’importo lordo della fattura.

ART. 35 – *Tipi di copertura assicurativa*

- a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all’occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali “rischi usuali” o “rischi abituali”; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- c) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia “in eccedenza” o “a dedurre”.

Art. 36 – *Copertura assicurativa “tutti i rischi”*

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola o annotazione “tutti i rischi”, anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

ART. 37 - *Fatture commerciali*

- a) Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
- i. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito 8 salvo quanto previsto dall’articolo 48),
 - e
 - ii. devono essere ammesse a nome dell’ordinante 8 salvo quanto previsto dall’articolo 48 h),
 - e
 - iii. non necessitano di firma.
- b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

ART. 38 – *Altri documenti*

Se il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 39 – Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

- a) Le espressioni “intorno”, “approssimativamente”, “circa” o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b) Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.
- c) Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

ART. 40 – Spedizioni/utilizzi parziali

- a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.
- b) I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.
- c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiano timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

ART. 41 – Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

ART. 42 – Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

- a) Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.

b) Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.

c) Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità “un mese”, “sei mesi” o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.

Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

ART. 43 - Limitazione concernente la data di scadenza

a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito. Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b) Nei casi si applica l'articolo 40(b), si considera quale data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

ART. 44 – Proroga della data di scadenza

a) Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b) La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera(a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44(a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, pubblicazione n. 500 della CCI.

ART. 45 – Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

ART. 46 – Espressioni concernenti le date di spedizione

a) Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione “spedizione” usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo “messa a bordo”, “invio”, “accettato per la spedizione”, “data di ricevuta postale”, “data di ritiro” e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione “presa in carico”.

- b) Espressioni come “pronto”, “immediatamente”, “il più presto possibile” e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.
- c) Se viene usata l’espressione “il o intorno al” o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

ART. 47 – Terminologia concernente i periodi di spedizione

- a) Le espressioni “al”, “fino al”, “entro il”, “dal” e espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.
- b) L’espressione “dopo” si intende come non comprensiva della data indicata.
- c) Le espressioni “prima metà”, “seconda metà” di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a “dal primo al quindici” e “dal sedici all’ultimo” del mese, comprese le date indicate.
- c) Le espressioni “principio”, “metà”, o “fine” del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a “dal primo al dieci”, “dall’undici al venti” e “dal ventuno all’ultimo giorno” del mese, comprese le date indicate.

F. CREDITO TRASFERIBILE

ART. 48 – Credito trasferibile

- a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la “banca trasferente”) o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).
- b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca emittente. Espressioni come “divisibile”, “frazionabile”, “cedibile” e “trasmissibile” non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate esse saranno ignorate.
- c) La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d) All’atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento, avvisare il (i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.
- e) Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l’accettazione di tale modifica da parte dello (gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.
- f) Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento – incluse commissioni, compensi, costi o esborsi – sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.

g) Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario. Ai fini del presente articolo, il ritrasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h) Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- l'importo del credito,
- gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
- la data di scadenza,
- il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
- il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

i) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) e tratta(e) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) propria(e) e quello della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratte(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

j) Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. CESSIONE DEL RICA VO

ART. 49 – *Cessione del ricavo*

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del

ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

CAPITOLO VI

Norme uniformi della CCI relative agli incassi

Sommario

Disposizioni generali e definizioni	
Ambito di applicazione delle norme (NUI 522)	Art. 1
Definizione di incasso	“ 2
Parti che intervengono in un incasso	“ 3
Forma e struttura degli incassi	
Disposizione di incasso	“ 4
Forma della presentazione	
Presentazione	“ 5
Pagamento a vista/accettazione	“ 6
Consegna dei documenti commerciali	“ 7
Creazione di documenti	“ 8
Responsabilità	
Buona fede e ragionevole cura	“ 9
Documenti e merci/servizi/adempimenti	“ 10
Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario	“ 11
Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti	“ 12
Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti	“ 13
Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni	“ 14
Forza maggiore	“ 15
Pagamento	
Pagamento senza ritardo	“ 16
Pagamento in valuta locale	“ 17
Pagamento in valuta estera	“ 18
Pagamenti parziali	“ 19
Interessi, commissioni e spese	
Interessi	“ 20
Commissioni e spese	“ 21
Altre disposizioni	
Accettazione	“ 22
Pagherò ed altri strumenti	“ 23
Protesto	“ 24
Occorrendo	“ 25
Avvisi	“ 26

Disposizioni generali e definizioni

ART. 1 – Ambito di applicazione delle norme (NUI 522).

- a. Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- b. Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.
- c. Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute, essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

ART. 2 – Definizione di incasso

Ai fini di questi articoli:

- a. Per “incasso” si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:
 - ottenere il pagamento e/o l'accettazione
 - consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione
 - consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.
- b. Per “documenti” si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:
 - per “documenti finanziari” si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;
 - per “documenti commerciali” si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
- c. Per “incasso semplice” si intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
- d. Per “incasso documentario” si intende l'incasso di:
 - documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 - documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

ART. 3 – Parti che intervengono in un incasso

- a. Ai fini di questi articoli le “parti interessate” sono:
 - l'ordinante”, che è la parte che affida l'esecuzione di un incasso ad una banca;
 - la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso;
 - la “banca incaricata dell'incasso”, che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso;
 - la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

- b. Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

Forma e struttura degli incassi

ART. 4 – Disposizioni di incasso

a

- Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l’incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.
- Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.
- A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso.

b

- La disposizione di incasso deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.
- Gli estremi della banca dalla quale l’incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e SWIFT, il numero di telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.
 - Gli estremi dell’ordinante, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
 - Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
 - Gli estremi della banca presentatrice se c’è, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
 - Lo/gli importo/i e la/le valuta/e da incassare.
 - La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.
 - I termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l’accettazione.
 - I termini di consegna dei documenti contro:
 - 1) pagamento e/o accettazione
 - 2) altri termini e condizioni.

E’ responsabilità della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che i termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.
 - Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.
 - Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:
 - a. il tasso di interesse
 - b. il periodo di interesse
 - c. la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all’anno)
 - Il metodo di pagamento e forma dell’avviso di pagamento.
 - Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c.

- Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.
- La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

Forma della presentazione

ART. 5 – Presentazione

- a. Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.
- b. La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato. Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.
- c. I documenti devono essere presentati al trassato come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.
- d. Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso. In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.
- e. I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.
- f. Se la banca trasmittente non indica una specifica banca presentatrice, la banca incaricata dell'incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

ART. 6 – Pagamento a vista/accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

ART. 7 – Consegna dei documenti commerciali – Documenti contro accettazione (D/A) e documenti contro pagamento (D/P)

- a. Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.

- b. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).
In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.
- c. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento, i documenti saranno consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

ART. 8 – Creazione di documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

Responsabilità

ART. 9 – Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

ART. 10 – Documenti e merci/servizi/adempimenti

- a. Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.
- b. Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'articolo 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in presenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.
- c. Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve

avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.

- d. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.
- e. Nonostante la norma di cui all'art. 10(a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione e il trassato abbia onorato l'incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata ad operare in tal modo. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10(e)i, la banca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

ART. 11 – Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

- a. Le banche si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c. La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

ART. 12 – Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti

- a. Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiono essere quelli elencati nella disposizione di incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati. Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo.
- b. Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.
- c. Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

ART. 13 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

ART. 14 – Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni

- a. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

ART. 15 – Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

Pagamento

ART. 16 – Pagamento senza ritardo

- a. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.
- b. In deroga alla norma di cui all'art. 1©, a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

ART. 17 – Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

ART. 18 – Pagamento in valuta estera

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

ART. 19 – Pagamenti parziali

- a. Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(anno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

- b. Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso.
Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.
- c. In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso.
Un pagamento parziale, se accettato, sarà trattato secondo le disposizioni dell'articolo 16.

Interessi, commissioni e spese

ART. 20 – *Interessi*

- a. Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.
- b. Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di interesse e la base di calcolo.
- c. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

ART. 21 – *Commissioni e spese*

- a. Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21.
Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.
- b. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.
- c. In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante, la(le) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(anno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante

relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

- d. Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

Altre disposizioni

ART. 22 – Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, ma non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

ART. 23 – Pagherò ed altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

ART. 24 – Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

In mancanza di tali specifiche istruzioni, le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare il(i) documento(i) (o di assoggettarlo(i) ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

ART. 25 – Occorrendo

Se l'ordinante nomina un rappresentante perché agisca come "occorrendo" in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale "occorrendo". In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'"occorrendo".

ART. 26 – Avvisi

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità delle seguenti norme:

- a. **Forma dell'avviso**
Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest'ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.
- b. **Modo per effettuare l'avviso**

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell'incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti (c)i, (c)ii e (c)iii. In assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell'incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

- c. i. Avviso di pagamento
La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.
- c. ii. Avviso di accettazione
La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.
- c. iii. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione
La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.
La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento e/o l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.
Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

